



Prot. n. 31/2026 C

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE AI MINISTERI LAICALI

Constatata una certa diversità di prassi nelle varie comunità parrocchiali di provenienza dei richiedenti, viene emanato il presente regolamento al fine di disciplinare la procedura di accesso ai ministeri istituiti nel territorio della Diocesi.

1. Ogni fedele laico, in piena comunione con la Chiesa e con il proprio parroco, deve poter coltivare l'aspirazione a svolgere un servizio nella comunità ecclesiale, con l'unico desiderio di porre la propria vita a servizio del popolo di Dio, nelle forme e nei modi regolati dalla Chiesa stessa.
2. Fatta salva e data per acquisita la differenza tra ministeri di fatto e ministeri istituiti, per questi ultimi (*Ministero straordinario della Comunione, Lettorato, Accolitato, Catechista*), la richiesta di ammissione indirizzata al Vescovo non deve configurarsi come una mera aspirazione personale, bensì come risposta a una chiamata del Signore. Tale chiamata è normalmente mediata dalla vita comunitaria della parrocchia e dall'esplicito invito del proprio parroco. In altre parole, si serve non per ambizione personale, ma per vocazione.
3. Il parroco, a sua volta, ravvisata la necessità pastorale della propria comunità, chiede al Vescovo l'istituzione dei ministeri occorrenti, presentando i candidati da lui scelti e approvati dalla comunità stessa.
4. L'istituzione al ministero è sempre «*ad tempus*». La durata viene definita al momento dell'istituzione e può essere rinnovata su richiesta del Parroco, oppure revocata qualora vengano a mancare i requisiti sopra menzionati.
5. Costituiscono motivi di revoca, a titolo esemplificativo: una condotta di vita ecclesiale non coerente o non esemplare da parte dei soggetti istituiti, oppure il cessare dello stato di necessità che ne aveva motivato l'istituzione.
6. Al fine di favorire la pluralità dei carismi, non è ordinariamente concesso il "cumulo" dei ministeri istituiti nella stessa persona. In caso di necessità pastorale, il Parroco può richiedere l'accesso a un ministero diverso per un candidato già istituito; l'accoglimento della nuova domanda determina la decadenza dal ministero precedente.

7. La formazione, per quanto concerne l'iniziazione teologica di base, è affidata all'*Ufficio Diocesano per i Ministeri Istituiti*; per ciò che riguarda la vita spirituale ed ecclesiale, resta affidata al Parroco della comunità di provenienza.
8. Il candidato presenta al Vescovo la domanda di ammissione al ministero. Tale istanza non deve ridursi a un modulo prestampato con la sola firma del richiedente, ma deve configurarsi come una vera e propria lettera in cui il candidato espone le motivazioni personali della richiesta. La domanda deve essere tassativamente accompagnata dalla presentazione scritta del proprio Parroco.

Il presente Regolamento, approvato "*ad experimentum*" per un periodo di cinque anni, entra in vigore dalla data odierna. Decorso il suddetto periodo, ove non sia sopravvenuta alcuna modifica, è da ritenersi confermato definitivamente.

Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria.

Dato in Andria, dalla Sede Vescovile, il 9 giugno 2026, solennità di San Riccardo, Vescovo e Patrono della Diocesi, X del Nostro ministero episcopale.

† Luigi Mansi
Vescovo

Il Pro Cancelliere Vescovile
Can. Antonio Basile